



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 15/16

Lussemburgo, 23 febbraio 2016

Sentenza nella causa C-179/14
Commissione / Ungheria

Sono contrari al diritto dell'Unione taluni aspetti della regolamentazione della carta per il tempo libero SZÉP e del buono pasto Erzsébet che, in Ungheria, consentono ai datori di lavoro di concedere benefici in natura ai propri dipendenti, a condizioni fiscali favorevoli.

Si tratta, infatti, di sistemi congegnati in modo tale da costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

La legislazione tributaria ungherese offre ai datori di lavoro la possibilità di concedere ai propri dipendenti, a condizioni fiscali favorevoli, strumenti che consentono loro di accedere, presso terzi e senza dover versare essi stessi un corrispettivo a questi ultimi, a varie prestazioni in natura sotto forma di determinati servizi e prodotti. Tuttavia, tale medesima legislazione prevede altresì che solo la carta per il tempo libero SZÉP (per quanto riguarda le prestazioni di alloggio, per il tempo libero e di ristorazione) e il buono pasto Erzsébet (per quanto concerne l'acquisto di pasti pronti al consumo) possono dare accesso al beneficio di alcune agevolazioni fiscali.

La Commissione ha proposto ricorso per inadempimento nei confronti dell'Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia. A suo parere, l'Ungheria ha violato le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (oltre che la direttiva relativa ai servizi¹ per quanto attiene alla carta SZÉP), in quanto i benefici fiscali in questione sono concessi soltanto in caso di utilizzo della carta SZÉP e del buono pasto Erzsébet, le cui condizioni di emissione sono ritenute dalla Commissione particolarmente restrittive.

Con sentenza odierna, la Corte statuisce che **diversi aspetti dei sistemi della carta per il tempo libero SZÉP e del buono pasto Erzsébet contravvengono al diritto dell'Unione.**

In primo luogo, **la circostanza che le succursali ungheresi delle società stabilite in altri Stati membri non abbiano la possibilità di emettere la carta SZÉP** contravviene alla direttiva, in quanto gli Stati membri non devono impedire ai prestatori di scegliere lo statuto giuridico del loro stabilimento.

In secondo luogo, il diritto ungherese obbliga, a determinate condizioni, gli emittenti della carta SZÉP a rivestire la forma di una società commerciale (società per azioni o società a responsabilità limitata) costituita sulla base del diritto ungherese. Inoltre, sempre sul fondamento del diritto ungherese, tali emittenti devono rivestire la forma di una filiale di una società commerciale, essa stessa costituita secondo il diritto ungherese. La Corte dichiara che **la legislazione ungherese è incompatibile con la direttiva in quanto i requisiti relativi allo statuto giuridico dei prestatori non devono essere discriminatori rispetto alla sede di tali prestatori. Nella fattispecie, la circostanza che sia la filiale sia la società controllante devono essere costituite sulla base del diritto ungherese implica che la loro sede legale debba essere ubicata in Ungheria, cosa che costituisce una discriminazione ai sensi della direttiva.**

In terzo luogo, la Corte rileva che, nel caso di specie, **solo gli stabilimenti finanziari che hanno la loro sede legale in Ungheria** possono soddisfare il requisito secondo cui gli emittenti di carte

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

SZÉP devono disporre, in ogni comune dell'Ungheria di più di 35 000 abitanti, di un ufficio aperto al pubblico. A tal riguardo, la Corte rammenta che la direttiva **consente di riservare a determinati prestatori la fornitura di servizi solo** nel caso in cui una restrizione di tal genere non sia discriminatoria rispetto all'ubicazione della sede dei prestatori. La Corte dichiara che una tale restrizione sussiste nel caso di specie.

In quarto luogo, **la legislazione ungherese** contravviene altresì alla direttiva poiché, **obbligando gli emittenti a essere stabiliti in Ungheria** nella misura in cui esige la loro presenza in ogni comune dell'Ungheria con più di 35 000 abitanti, priva i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri del loro diritto di optare per una prestazione di servizi transfrontaliera senza stabilirsi in Ungheria. In tale contesto, la Corte rileva inoltre che un tale obbligo non è proporzionato rispetto all'obiettivo a esso sotteso, ossia la tutela dei consumatori e dei creditori, dal momento che, in particolare, esistono misure meno restrittive per raggiungere tale obiettivo.

In quinto luogo, la Corte rileva che l'emissione, dietro retribuzione, di buoni destinati a consentire ai datori di lavoro di concedere ai propri dipendenti, a condizioni fiscali favorevoli, benefici in natura sotto forma di pasti pronti al consumo **costituisce un'attività economica ai sensi dei trattati e che il monopolio** riservato alla Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (Fondazione nazionale ungherese per il tempo libero, «FNUL»), per quanto riguarda tale attività, **costituisce una restrizione sia alla libertà di stabilimento sia alla libera prestazione di servizi**. La Corte dichiara che l'istituzione di un monopolio di tal genere non può, in particolare, essere giustificata dal solo fatto che i benefici derivanti dall'attività economica in questione siano, nella fattispecie, destinati dalla FNUL al finanziamento di attività o di opere sociali.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575